



SCHEMA DI REGOLAMENTO

concernente

Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento.

Titolo I

Organizzazione e articolazione dell'offerta formativa degli adulti

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione degli articoli 68, 69 e 69 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), definisce l'assetto organizzativo e didattico dell'offerta dell'educazione scolastica e formativa in età adulta nell'ambito del sistema educativo provinciale, al fine di migliorare la capacità dello stesso di interpretare e di rispondere ai bisogni formativi dei singoli territori, accompagnandone lo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Provincia, attraverso l'assetto organizzativo e didattico definito da questo regolamento, in particolare:

- a) promuove la crescita personale, culturale e professionale degli adulti;
- b) concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea in materia di istruzione e formazione della popolazione adulta;
- c) migliora l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nella prospettiva di una maggiore efficienza ed efficacia del sistema.

3. Questo regolamento definisce i criteri e le modalità di valutazione nonché di riconoscimento delle competenze degli adulti acquisite nell'apprendimento formale, non formale e informale, nell'ambito della definizione dell'offerta formativa rivolta agli adulti, in coerenza con le finalità previste dalla legge provinciale 1 luglio 2013, 10 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Questo regolamento attiene all'offerta dell'educazione scolastica e formativa erogata dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, con riferimento ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di un titolo di studio.

2. L'assetto organizzativo e didattico dell'offerta di educazione scolastica e formativa in età adulta è definito tenendo conto anche di quanto disposto dai seguenti articoli della legge provinciale sulla scuola:

- a) articolo 2, per quanto riguarda le finalità e i principi generali del sistema educativo provinciale;
- b) articolo 7, per quanto riguarda l'integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle dello sviluppo economico e sociale del territorio;
- c) articolo 19, per quanto riguarda le Reti delle istituzioni scolastiche e formative

provinciali;

d) articolo 20, per quanto riguarda la collaborazione delle istituzioni scolastiche e formative operanti nel territorio delle comunità;

e) articolo 54, per quanto riguarda la durata e l'articolazione del primo ciclo e del secondo ciclo;

f) articolo 55, per quanto riguarda i piani di studio provinciali;

g) articolo 56, per quanto riguarda i piani di studio delle istituzioni scolastiche e formative;

h) articolo 56 bis, per quanto riguarda lo sviluppo del sistema educativo trilingue;

i) articolo 58, per quanto riguarda i percorsi integrati tra secondo ciclo e lavoro;

l) articolo 59, per quanto riguarda i passaggi tra percorsi del secondo ciclo;

m) articolo 60, per quanto riguarda la valutazione degli studenti;

n) articolo 63, per quanto riguarda l'attivazione di specifici percorsi;

o) articolo 64 per quanto riguarda la formazione e istruzione professionale;

p) articolo 75, per quanto riguarda l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri;

p) articolo 118, per quanto riguarda i regolamenti di attuazione.

Capo II

Organizzazione provinciale dell'offerta scolastica e formativa rivolta agli adulti

Art. 3

Offerta scolastica e formativa rivolta agli adulti nel sistema educativo provinciale

1. La Giunta provinciale definisce, nell'ambito del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento annuale di attuazione previsti dall'articolo 35, della legge provinciale sulla scuola, l'offerta scolastica e formativa rivolta agli adulti da realizzarsi da parte delle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo.

2. L'offerta scolastica e formativa rivolta agli adulti è definita nei documenti di programmazione di cui al comma 1, secondo:

a) criteri di ottimale distribuzione sul territorio delle istituzioni scolastiche e formative, al fine di soddisfare in modo efficace ed efficiente i bisogni della comunità trentina, facilitare il rapporto con gli utenti e promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

b) i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale previsti dall'articolo 7.

3. Le istituzioni scolastiche e formative realizzano il servizio educativo rivolto agli adulti, progettando ed erogando l'offerta di istruzione e formazione prevista dal sistema educativo provinciale secondo i percorsi di cui agli articoli 7,8, 9 e 10.

4. Per l'erogazione dell'offerta formativa rivolta agli adulti le istituzioni scolastiche e formative possono chiedere una compartecipazione ai costi sostenuti, con particolare riferimento ai corsi di cui all'articolo 7, comma 6.

Art. 4

Organizzazione dell'offerta scolastica e formativa rivolta agli adulti

1. L'organizzazione provinciale dell'offerta scolastica e formativa rivolta agli adulti è costituita da:

a) istituzioni scolastiche del secondo ciclo, che erogano percorsi del primo e del secondo livello previsti dall'articolo 7; in tal caso l'istituzione scolastica assume la denominazione di centro per l'educazione degli adulti, di seguito detto "Centro EdA", senza comportare alcuna variazione dell'assetto organizzativo, amministrativo, finanziario e contabile;

b) istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, che erogano percorsi del secondo

livello previsti dall'articolo 7.

2. L'istituzione scolastica e formativa programma la sua attività relativa all'offerta scolastica e formativa rivolta agli adulti tenendo conto degli eventuali altri soggetti che operano nel medesimo territorio, in particolare per quanto attiene ai percorsi non formali previsti dall'articolo 7, comma 6, al fine di pervenire ad un'offerta integrata e ad un uso efficiente delle risorse.

3. In attuazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2013, i Centri Eda possono costituire tavoli di coordinamento al fine di promuovere un raccordo tra gli interventi disposti dagli enti locali, dagli altri soggetti e dalla stessa Provincia relativamente all'offerta formativa rivolta agli adulti, per assicurarne la diffusione e la conoscibilità ai soggetti interessati, l'ottimizzazione delle risorse e l'integrazione delle proposte.

Art. 5

Rete provinciale dell'educazione degli adulti

1. Le istituzioni scolastiche e formative che attuano i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello degli adulti istituiscono, ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale sulla scuola, la rete provinciale dell'educazione degli adulti al fine di assicurare omogeneità, oggettività, imparzialità e trasparenza delle attività svolte dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

2. L'accordo di rete, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento e per assicurare il coordinamento delle attività, definisce in particolare i criteri e le modalità per la progettazione condivisa dei percorsi, la previsione di strumenti comuni, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche.

Capo III

Disposizioni sull'organizzazione dell'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche e formative

Art. 6

Criteri generali per l'organizzazione dell'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche e formative

1. L'offerta scolastica e formativa rivolta agli adulti, in considerazione della specificità dell'utenza e dei suoi bisogni formativi, è definita sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) la specificità relazionale, metodologica e didattica dell'insegnamento agli adulti;
- b) l'organizzazione modulare dei percorsi;
- c) la flessibilità organizzativa, che può prevedere anche una diversa articolazione del gruppo classe;
- d) il riconoscimento dei crediti acquisiti, in ambito formale, non formale e informale;
- e) la personalizzazione e la sostenibilità del percorso, anche mediante le attività di accoglienza, di orientamento e di apprendimento a distanza, e la definizione di un patto formativo individuale che riconosce e valorizza le competenze formali, informali e non formali possedute dall'adulto;
- f) un modello di valutazione degli apprendimenti in grado di valorizzare anche gli apprendimenti parziali;
- g) una formazione specifica per il personale coinvolto.

Sezione I

Articolazione dell'offerta formativa

Art. 7

Struttura dei percorsi di istruzione rivolti agli adulti

1. L'offerta formativa rivolta agli adulti è strutturata in percorsi di istruzione sulla base dei livelli di apprendimento, distinti in primo e secondo livello.

2. I percorsi di istruzione di primo livello comprendono:

a) percorsi di istruzione finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

b) percorsi di istruzione finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione secondo la normativa vigente.

3. I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e liceale

4. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo livello sono finalizzati all'acquisizione dell'attestato di qualifica professionale e del diploma professionale.

5. L'offerta formativa rivolta agli adulti stranieri, realizzata dai Centri Eda, prevede anche:

a) corsi di alfabetizzazione e percorsi di apprendimento della lingua italiana; I percorsi di apprendimento della lingua italiana possono essere finalizzati all'apprendimento utile per i principali scopi comunicativi e operativi o al conseguimento del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa;

b) sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 (Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

6. L'offerta formativa dei Centri EdA rivolta alla popolazione adulta, in un'ottica di supporto allo sviluppo culturale, sociale ed economico dei territori, può comprendere anche, percorsi finalizzati a innalzare il livello culturale della popolazione, con percorsi non formali, nell'ambito delle competenze linguistiche e informatiche, nonché percorsi finalizzati alla riqualificazione professionale dei lavoratori con il supporto delle istituzioni formative.

Art. 8

Assetto didattico dei percorsi di istruzione di primo livello

1. I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici:

a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

b) il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazione degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), relative alle attività e agli insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi del primo biennio del secondo ciclo;

2. In attuazione dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola e nel rispetto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento):

a) le attività e gli insegnamenti previsti nell'ambito dei percorsi di primo livello, primo

periodo didattico, sono finalizzati all'acquisizione delle competenze, declinate in conoscenze e abilità, attese al termine dei percorsi della scuola secondaria di primo grado, secondo quanto definito dal decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5); i relativi percorsi prevedono un orario complessivo annuale di 441 ore, articolato secondo quanto riportato nell'allegato A;

b) le attività e gli insegnamenti previsti nell'ambito dei percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Provinciale n. 22-54/Leg del 2010 (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazione degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), relative alle attività e agli insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi del primo biennio del secondo ciclo; i relativi percorsi prevedono un orario complessivo annuale pari a 825 ore, articolato secondo quanto riportato nell'allegato A.

3. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo annuale previsto per il primo periodo didattico può essere incrementato fino a un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente; tale quota oraria può essere utilizzata anche per l'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 5, lettera a).

4. I percorsi di primo livello sono organizzati nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai periodi didattici;
- b) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici secondo un'organizzazione flessibile, anche mediante scomposizione e riarticolazione del gruppo classe.

Art. 9

Assetto didattico dei percorsi di istruzione di secondo livello

1. I percorsi di istruzione di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici:

a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi liceali, tecnici e professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi liceali, tecnici e professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma conclusivo dei percorsi di istruzione liceale, tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

2. In attuazione dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola e nel rispetto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 i percorsi di istruzione di secondo livello:

a) fanno riferimento al profilo educativo, culturale e professionale previsto a conclusione del secondo ciclo di istruzione per i corrispondenti percorsi di ordinamento, ai risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze previste, rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e il quinto anno, dai corrispondenti ordinamenti liceali, tecnici e professionali, con riferimento ai singoli indirizzi di studi secondo quanto definito dal decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5):

b) hanno un orario annuale complessivo pari al settanta per cento della quantificazione oraria annuale prevista dai corrispondenti ordinamenti tecnici, professionali e liceali, definita dal decreto del Presidente della Provincia n. 11-69/Leg del 2011, articolato secondo quanto riportato nell'allegato B. Nell'orario complessivo rientrano le attività di accoglienza e di orientamento finalizzate alla definizione del patto formativo individuale, di cui all'articolo 13, e la fruizione a distanza di una parte del percorso formativo; a tali attività è destinata, rispettivamente, una quota oraria massima pari al dieci per cento e al venti per cento dell'orario complessivo.

3. I percorsi di secondo livello sono organizzati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai rispettivi periodi didattici di cui al comma 1;

b) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai diversi periodi didattici secondo una organizzazione flessibile, anche mediante scomposizione e riarticolazione del gruppo classe.

Art. 10

Assetto didattico dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo livello

1. I percorsi di istruzione e formazione professionale—di secondo livello sono articolati in periodi didattici coerenti alla struttura e all'articolazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-69/Leg del 2011. Il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al terzo anno, o al secondo biennio per percorsi quadriennali. Il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale o al conseguimento del diploma professionale per i percorsi quadriennali. Il terzo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del diploma professionale per chi è già in possesso di un'attestato di qualifica professionale coerente con il percorso di quarto anno.

2. In attuazione dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola e nel rispetto del Capo III decreto del Presidente della Provincia n. 11-69/Leg del 2011 i percorsi di istruzione e formazione professionale fanno riferimento:

a) al profilo educativo, culturale, e professionale dello studente a conclusione rispettivamente del terzo e del quarto anno del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale previsto nell'allegato D del medesimo decreto;

b) alle figure professionali di riferimento per la qualifica professionale e per i diplomi professionali di cui al repertorio provinciale adottato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto;

c) ai piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale relativi ai percorsi d'istruzione e formazione professionale triennali, quadriennali e di quarto anno adottati dalla Giunta provinciale ai sensi degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto;

d) alle linee guida di carattere orientativo riferite ai risultati di apprendimento previsti dai piani di studio provinciali, volte a supportare le istituzioni formative nell'elaborazione dei piani di studio dell'istituzione.

3. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 l'organizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo livello, le aree di apprendimento obbligatorie, la quantificazione oraria annuale delle aree sono definite dalla Giunta Provinciale secondo i seguenti criteri:

a) un orario annuale complessivo pari ad almeno il sessanta per cento fino a un massimo del settanta per cento della quantificazione oraria annuale prevista per il corrispondente percorso ordinario dell'istruzione e formazione professionale provinciale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-69/Leg del 2011. Nell'orario complessivo rientrano le attività di accoglienza e di orientamento finalizzate alla

definizione del patto formativo individuale, di cui all'articolo 13, e la fruizione a distanza di una parte del percorso formativo; a tali attività è destinata, rispettivamente, una quota oraria massima pari al dieci per cento e al venti per cento dell'orario annuale complessivo;

b) una progettazione per unità di apprendimento, correlate alle conoscenze, abilità e competenze, previste dai rispettivi piani di studio provinciali e dalla figura professionale definita nel repertorio provinciale;

c) un'organizzazione flessibile e modulare del percorso, anche per gruppi di livello e per scomposizione e riarticolazione del gruppo classe.

Sezione II

Formazione scolastica presso la casa circondariale di Trento

Art. 11

La scuola nella casa circondariale di Trento

1. Nell'ambito del protocollo d'intesa con la casa circondariale di Trento previsto dall'articolo 69 bis della legge provinciale sulla scuola la relativa offerta scolastica e formativa è definita nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento relative all'articolazione della stessa offerta formativa.

Sezione III

L'utenza

Art. 12

Utenza e iscrizione ai percorsi di istruzione

1. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che sono sprovvisti della certificazione delle competenze di base connesse con l'obbligo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-54/Leg del 2010.

2. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età e non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

3. Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che dimostrano, per documentati motivi, di non poter frequentare i corrispondenti corsi diurni.

4. Può essere effettuata in qualsiasi momento l'iscrizione per il primo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione di secondo livello e per il primo periodo didattico dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo livello. Negli altri casi, per consentire l'organizzazione didattica dei percorsi, il termine di scadenza è:

a) il 31 dicembre, per i percorsi di istruzione di primo livello;

b) il 31 ottobre, per il terzo periodo dei percorsi di istruzione di secondo livello;

c) il 31 ottobre, per il terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo livello volti al conseguimento della qualifica professionale e per il quarto anno di quelli per il conseguimento del diploma professionale.

Sezione IV

Personalizzazione dell'offerta formativa

Art. 13

Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso

1. L'offerta formativa rivolta agli adulti, in considerazione della specificità dell'utenza e della sua organizzazione didattica, si fonda sulla valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, in coerenza con le politiche dell'apprendimento permanente previste ai sensi della legge provinciale n. 10 del 2013 e in modo da rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari obbligatori.

2. L'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere è definita attraverso:

a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesti, che avviene con il rilascio di un certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso;

b) la definizione del patto formativo individuale che consente la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto;

c) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del patto formativo individuale.

3. Al fine di rendere sostenibili per lo studente i carichi orari previsti dal percorso didattico richiesto l'istituzione scolastica e formativa provvede alla definizione di uno specifico patto formativo individuale con il quale, tenuto conto dei crediti riconosciuti ai sensi del comma 2, viene esplicitato il percorso di studio o di formazione personalizzato; in particolare sono stabilite:

a) le attività didattiche dalle quali lo studente può essere esonerato a seguito del riconoscimento dei crediti indicando la relativa quota oraria;

b) le attività di accoglienza e di orientamento realizzate per la definizione del patto, e la relativa quota oraria utilizzata;

c) le attività didattiche che lo studente è tenuto a frequentare con l'esplicitazione del relativo monte ore complessivo annuale, determinato sottraendo le quota oraria derivante dal riconoscimento dei crediti di cui alla lettera a) e quella utilizzata per le attività di cui alla lettera b);

d) le attività didattiche che lo studente potrà fruire a distanza.

4. Il patto formativo individuale rappresenta un contratto formativo condiviso e sottoscritto dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa e dall'adulto; al patto formativo individuale è allegato il certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso.

5. Con delibera della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri generali e le modalità per l'attuazione di questo articolo e in particolare gli elementi minimi costitutivi del patto formativo individuale.

Sezione V

Valutazione e certificazione degli apprendimenti

Art. 14

Valutazione e certificazione degli apprendimenti nei percorsi di istruzione di primo livello

1. La valutazione degli apprendimenti è definita sulla base del patto formativo individuale. Essa ha la finalità di accertare il raggiungimento delle competenze acquisite dagli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi al termine di ciascun periodo didattico del percorso di istruzione di primo livello.

2. La valutazione di cui al comma 1 persegue l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona adulta in contesti formali, non formali e informali; essa, relativamente al primo periodo didattico, si conclude con l'ammissione all'esame di stato ovvero con il riconoscimento dei crediti acquisiti. Al termine di ciascun

periodo didattico, è previsto il rilascio della certificazione delle competenze di cui agli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-54/leg del 2010.

3. La valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale, ai sensi del comma 1, è disposta dal consiglio di classe, si effettua al termine di ciascun anno scolastico e si esprime con i giudizi sintetici decrescenti ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente con riferimento alle discipline e aree di apprendimento di cui all'allegato A;

4. Nella valutazione della capacità relazionale il consiglio di classe attribuisce particolare rilievo all'impegno, alla partecipazione, all'interesse dimostrate dall'adulto.

5. Il consiglio di classe prima di procedere alla valutazione finale verifica che lo studente abbia frequentato il percorso formativo personalizzato, definito sulla base del patto formativo individuale per almeno il settanta per cento dell'orario annuale complessivo, fatte salve eventuali deroghe per documentati motivi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio docenti.

6. Sono ammessi all'esame di stato gli adulti che conseguano un giudizio di ammissione complessivamente sufficiente. Il giudizio di ammissione si esprime con l'attribuzione del giudizio sintetico decrescente: ottimo, distinto, buono, discreto e sufficiente.

7. L'esame di stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di istruzione di primo livello consiste nelle prove previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

8. Per la valutazione delle prove di cui al comma 7 la commissione d'esame utilizza i giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. L'esame di stato si conclude con un motivato giudizio complessivo, redatto dalla commissione, che tiene conto del giudizio di ammissione e dell'esito delle prove d'esame. Tale giudizio si conclude con l'attribuzione di un giudizio sintetico finale che è convertito in voto numerico utilizzando la tabella A (Tabella per il raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale) prevista dal decreto del Presidente della Provincia n. 22-54/Leg del 2010.

9. Al termine dei percorsi di alfabetizzazione e dei percorsi di apprendimento della lingua italiana previsti dall'articolo 7, comma 5, lettera a), è previsto il rilascio di apposita certificazione.

8. Con delibera della Giunta provinciale sono definiti le modalità per l'attuazione di questo articolo, compresi i modelli per la certificazione delle competenze.

Art. 15

La valutazione e la certificazione degli apprendimenti nei percorsi di secondo livello.

1. La valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale è definita sulla base del patto formativo individuale. Essa ha la finalità di accertare il raggiungimento delle competenze acquisite dagli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi al termine di ciascun periodo didattico.

2. La valutazione di cui al comma 1 si conclude con l'ammissione al periodo didattico successivo o all'esame di stato ovvero con il riconoscimento dei crediti acquisiti. Al termine del primo e terzo periodo didattico, è previsto il rilascio della certificazione delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 22/54/leg del 2010.

3. La valutazione, ai sensi del comma 1, è riferita a ciascun periodo didattico e alle discipline previste dal piano di studio; essa è disposta dal consiglio di classe e si effettua al termine di ciascun anno scolastico e si esprime con voto numerico definito in decimi.

4. Nella valutazione della capacità relazionale il consiglio di classe attribuisce particolare rilievo all'impegno, alla partecipazione, all'interesse dimostrati dell'adulto.

5. Sono ammessi al periodo didattico successivo o agli esami di stato gli adulti che conseguano una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna delle discipline previste dal piano di studi e nella capacità relazionale. E' altresì richiesta la frequenza del percorso formativo personalizzato definito sulla base del patto formativo individuale per almeno il settanta per cento, fatto salve eventuali deroghe per documentati motivi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio docenti.

6. Se la valutazione finale al termine del primo e del secondo periodo didattico è inferiore a sei decimi in non più di due discipline, per l'ammissione al periodo didattico successivo, l'istituzione scolastica può prevedere una sessione straordinaria di esami che sono svolti prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

7. Il credito scolastico è attribuito al termine del secondo e del terzo periodo didattico sulla base della normativa nazionale vigente.

8. Nei percorsi di istruzione e formazione professionale la valutazione si esprime con i giudizi, secondo quanto previsto dal documento di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale adottato dal Giunta provinciale per i corrispondenti percorsi ordinari ai sensi dell'articolo 60 della legge provinciale sulla scuola. Per i percorsi di istruzione e formazione professionale l'ammissione al periodo didattico successivo o agli esami di qualifica e di diploma professionale segue le medesime modalità dei corrispondenti percorsi ordinari.

9. Con delibera della Giunta provinciale sono definiti le modalità per l'attuazione di questo articolo, compresi i modelli per la certificazione delle competenze.

Sezione VI Dotazione organica

Art. 16 *Dotazioni organiche*

1. La dotazione organica per i percorsi di primo e di secondo livello è definita in modo funzionale sulla base degli iscritti a ciascun periodo didattico, con riferimento alla serie storica dell'ultimo triennio, e tenendo conto dei periodi didattici effettivamente attivati e dei quadri orari previsti rispettivamente dagli allegati A e B.

2. La dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri Eda è definita tenendo conto del numero di iscritti, con riferimento alla serie storica dell'ultimo triennio, alla complessità organizzativa e all'orario di funzionamento.

Art. 17 *Formazione del personale docente*

1. In relazione alla specificità relazionale, metodologica e didattica che è richiesta ai docenti che insegnano nei percorsi per adulti l'Iprase, anche con il supporto della rete provinciale dell'educazione degli adulti, elabora e attua annualmente un progetto complessivo di formazione articolato per livelli e bisogni formativi.

Sezione VII Monitoraggio

Art. 18 *Monitoraggio e valutazione di sistema*

1. I percorsi di istruzione di questo regolamento sono oggetto di monitoraggio periodico da parte del Dipartimento competente in materia di istruzione, anche attraverso il

supporto dell'iprased, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti.

2. I risultati di apprendimento dei percorsi rivolti alla popolazione adulta sono oggetto di valutazione periodica da parte del Comitato provinciale per la valutazione del sistema scolastico e formativo.

3. Il Dipartimento competente in materia di istruzione elabora, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio, della valutazione degli apprendimenti e lo stato di attuazione di questo regolamento.

Titolo II

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia n. 16-48/Leg del 2010 e del decreto del Presidente della Provincia n. 11-69/Leg del 2011

Art. 19

Modificazione dell'articolo 8 del d.P.P. n. 16-48/Leg del 2010

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 del d.P.P. n. 16-48/Leg del 2010 è inserita la seguente:

“b bis) i piani di studio provinciali relativi ai percorsi di istruzione rivolti agli adulti e la relativa quantificazione oraria;”.

Art. 20

Modificazioni dell'articolo 14 del d.P.P. n. 11-69/Leg del 2011

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 del d.P.P. n. 11-69/Leg del 2011 è aggiunta la seguente:

“b bis) i piani di studio provinciali relativi ai percorsi di istruzione rivolti agli adulti e la relativa quantificazione oraria;”.

Art. 21

Modificazioni dell'articolo 13 del d.P.P. n. 22-54/Leg del 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del d.P.P. n. 22-54/Leg del 2010 è sostituito dal seguente:

“1. La valutazione e la certificazione degli apprendimenti nei percorsi di istruzione rivolti agli adulti è disciplinata dal regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento.”

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 22

Disposizioni finali e transitorie

1. L'efficacia degli Allegati A e B decorre dall'anno scolastico 2016-2017. Fino alla predetta data si continua a fare riferimento alle discipline obbligatorie e alla relativa quantificazione oraria di insegnamento delle iniziative innovative definite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 57 della legge provinciale sulla scuola.

2. Fino all'approvazione delle deliberazioni previste da questo regolamento si applicano le deliberazioni e gli altri atti adottati prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.

Allegati

A) quadri orari dei percorsi di istruzione di primo livello

B) quadri orari dei percorsi di istruzione di secondo livello